



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA DENIGRAZIONE DELL'ASPETTO FISICO DELLE PERSONE (BODY SHAMING)

Art. 2

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del body shaming, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali e campagne informative e sociali. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:

- a) prevenire e contrastare il fenomeno del body shaming;
- b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;
- c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri nonché della salute fisica e psicologica;
- d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)
Estremi	Legge 3 ottobre 2025, n. 150
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-contro-la-denigrazione-dell/art-2-iniziative-per-la-celebrazione-della-giornata-nazionale>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it